

# Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2019

**Il traffico dei pagamenti nella *blockchain***

26 agosto 2019

## Introduzione

**Data:**  
26 agosto 2019

La FINMA informa in merito all'applicazione dei requisiti normativi concernenti il traffico dei pagamenti nella *blockchain* per i fornitori di servizi finanziari assoggettati alla vigilanza della FINMA.

Le criptovalute e le nuove tecnologie associate comportano un aumento del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo<sup>1</sup>. Con queste premesse, anche il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha intrapreso i lavori volti a fissare gli standard per le valute virtuali, che ha concluso il 21 giugno 2019. Le regole pubblicate sui *Virtual Asset Service Provider* (VASP) riguardano i fornitori di servizi nel settore *blockchain*, per esempio i cambiavalute, i fornitori di *wallet* e le piattaforme di negoziazione. Essenzialmente esigono che le attuali norme in materia di lotta al riciclaggio di denaro si applichino a questi fornitori di servizi.

## La FINMA ribadisce l'approccio della neutralità tecnologica

La FINMA riconosce il potenziale innovativo che le nuove tecnologie comportano per i mercati finanziari. Applica le vigenti disposizioni del diritto dei mercati finanziari a prescindere dalla tecnologia che ne sta alla base. Tuttavia, i modelli commerciali basati sulla tecnologia *blockchain* non devono sottrarsi al collaudato quadro regolamentare. Questo vale in particolare per le disposizioni riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore *blockchain*, dove l'anonimato comporta rischi superiori. Pertanto la Svizzera ha già trattato i *token* come valori patrimoniali e applicato la Legge sul riciclaggio di denaro ai fornitori di servizi nel settore *blockchain*<sup>2</sup>. Questi sono tenuti, per esempio, a identificare le loro controparti, accertare gli aventi economicamente diritto, monitorare le relazioni d'affari con un approccio basato sul rischio e, in caso di sospetto fondato di riciclaggio di denaro, comunicarlo all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).

## Informazioni nel traffico dei pagamenti

L'art. 10 ORD-FINMA sancisce l'obbligo di trasmettere informazioni riguardanti l'ordinante e il beneficiario per un ordine di bonifico. L'intermediario fi-

---

<sup>1</sup> Cfr. [Rapport du GBCF, National Risk Assessment: Le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme par les crypto-assets et le crowdfunding, octobre 2018](#) (in francese).

<sup>2</sup> Cfr. [Rapport du Conseil fédéral: Bases juridiques pour la distributed ledger technology et la blockchain en Suisse, décembre 2018](#) (in francese).

nanziario che lo riceve ha quindi la possibilità di effettuare controlli sul mittente, per esempio se il suo nominativo figura nelle liste delle sanzioni. Può altresì accertarsi che le informazioni concernenti il beneficiario siano corrette oppure se, in caso di discrepanze, debba restituire il bonifico.

La disposizione deve essere interpretata secondo il principio della neutralità tecnologica, pertanto si applica anche ai servizi erogati nel settore *blockchain*. Lo scopo della disposizione, ossia rendere più difficile alle persone e agli Stati oggetto di sanzioni nonché ai terroristi operare in modo anonimo all'interno del sistema del traffico dei pagamenti, riveste una particolare importanza nella *blockchain*. Anche il GAFI si attende che nel trasferimento di *token* siano fornite informazioni concernenti l'ordinante e il beneficiario, come avviene per un bonifico bancario.

Attualmente non esiste a livello nazionale o internazionale alcun sistema (come lo SWIFT nel traffico interbancario) che consenta di trasmettere in maniera attendibile dati d'identificazione inerenti al traffico dei pagamenti nella *blockchain*. A tutt'oggi non sono noti nemmeno gli accordi bilaterali tra i singoli fornitori di servizi. Affinché possano adempiere i requisiti sanciti dall'art. 10 ORD-FINMA, sistemi o accordi di questo tipo dovrebbero sussistere tra fornitori di servizi assoggettati a una vigilanza LRD adeguata. A differenza degli standard emanati dal GAFI, l'art. 10 ORD-FINMA non prevede eccezioni per i pagamenti nei quali sono coinvolti *wallet* non gestiti da offerenti assoggettati alla vigilanza. Una simile deroga privilegierebbe i fornitori di servizi non assoggettati e ne conseguirebbe che gli offerenti assoggettati non possono evitare l'esecuzione di pagamenti problematici. Non è necessario che le informazioni siano trasmesse nella *blockchain*. Possono essere utilizzati anche altri canali di comunicazione.

Fintantoché un istituto assoggettato alla vigilanza della FINMA non riceve e non può inviare le informazioni nel traffico dei pagamenti, le disposizioni in vigore in Svizzera consentono il traffico dei pagamenti da e a *wallet* esterni soltanto se questi appartengono a un cliente dell'istituto stesso. La sua facoltà di disporre del *wallet* esterno deve essere accertata con misure tecniche appropriate. Per esempio, sono ammesse anche operazioni tra clienti dello stesso istituto. Un bonifico da e a un *wallet* esterno di un terzo è possibile soltanto se l'istituto assoggettato alla vigilanza ha precedentemente identificato il terzo come avviene per una relazione d'affari con un proprio cliente, se ha accertato l'avente economicamente diritto e, mediante misure tecniche appropriate, ha verificato la facoltà del terzo di disporre del *wallet* esterno.

Anche se viene offerta al cliente un'operazione di cambio (monete fiat contro *token* di pagamento e viceversa oppure tra *token* di pagamento) e nell'operazione è coinvolto un *wallet* esterno, occorre verificare la facoltà del cliente di disporre del *wallet* esterno ricorrendo a misure tecniche appropriate. In

mancanza di questa verifica, si applicano le regole del traffico dei pagamenti, ossia il già menzionato art. 10 ORD-FINMA.